



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

E-mail: unep.tribunale.fermo@giustizia.it

Pec: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

Sito web: <https://unep-tribunale-di-fermo.webador.it>

OGGETTO: pagamento contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna o rilascio

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep Tribunale di Fermo, in ordine al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive per consegna o rilascio, comunica quanto segue.

La nota ministeriale m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U, allegata al presente avviso, prevede, tra l'altro:

“Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.

Al riguardo, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 73690.U dell'11.04.2018, ha già avuto modo di precisare che “la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio «con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà » (art. 608, comma 1, c.p.c.), l'onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura (“parte istante”), anche in considerazione del principio fissato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede...”.

Pertanto, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato”

Vista la suindicata nota ministeriale e come concordato con la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo, nelle procedure esecutive per consegna o rilascio, si procederà come segue:

- 1) Dopo la notifica del preavviso di rilascio e prima della richiesta all'U.N.E.P. del Tribunale di Fermo dell'esecuzione della procedura esecutiva per consegna o rilascio, sia in caso di primo accesso che di accessi successivi, l'avvocato della parte istante provvederà all'iscrizione a ruolo telematica della procedura esecutiva per consegna o rilascio presso la competente Cancelleria dell'Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo, depositando copia conforme del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., notificati. L'avvocato allegnerà, altresì, la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato di € 139,00 e dei diritti di cancelleria di € 27,00.

- Il contributo unificato di € 139,00, va pagato tramite Pagopa, selezionando:

- in Tipologia > “Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria”;
- in Distretto > “Ancona”;
- in Ufficio Giudiziario > “Tribunale Ordinario - Fermo”

- I diritti di cancelleria di € 27,00, vanno pagati tramite Pagopa, selezionando:

- in Tipologia > “Contributo unificato e/o Diritti di cancelleria”;
- in Distretto > “Ancona”;
- in Ufficio Giudiziario > “Tribunale Ordinario - Fermo”

Si precisa che il contributo unificato non è dovuto per le seguenti materie:

- famiglia (mantenimento prole ai sensi dell'art. 10, n. 2, T.U. spese di giustizia) (per la materia separazione e divorzi il contributo unificato è dovuto);
- gratuito patrocinio;
- difese d'ufficio;
- lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, se la parte ha un reddito IRPEF inferiore al triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 76 DPR n.115/2002), reddito annuale fissato in € 12.838,01 dal D.M. 10.5.2023 (in GU n.130 del 6.6.2023). Ne consegue che sono esenti dal pagamento del contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (sarà necessario, in quest'ultimo caso, compilare l'autocertificazione prevista per le cause in materia lavoro, assistenza e previdenza obbligatorie, allegata al presente avviso).

Si precisa, altresì, che la procedura esecutiva per consegna o rilascio, anche se esente dal pagamento del contributo unificato, va sempre iscritta a ruolo presso la competente Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo

- 2) Dopo aver eseguito l'iscrizione a ruolo telematica della procedura esecutiva per consegna o rilascio, l'avvocato della parte istante potrà richiedere all'UNEP del Tribunale di Fermo l'esecuzione della procedura stessa, allegando:
 - il modulo richiesta esecuzioni (allegato al presente avviso);
 - gli originali del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, del preavviso di rilascio ex art. 608 cpc (se trattasi di accessi successivi al primo, andranno allegati anche gli originali dei precedenti verbali eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario);
 - la nota di iscrizione a ruolo della procedura stessa con il numero di RG attribuito dalla Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo;
 - ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato di € 139,00 e dei diritti di cancelleria di € 27,00
- 3) Se, dopo la notifica del preavviso di rilascio e dopo l'iscrizione a ruolo telematica della procedura esecutiva per consegna/rilascio, non sia più necessario procedere all'esecuzione della procedura stessa, tramite l'Ufficiale Giudiziario, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto al rilascio/consegna o altri motivi, l'avvocato della parte istante comunicherà alla competente Cancelleria dell'Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo la rinuncia alla procedura esecutiva di rilascio/consegna, già iscritta a ruolo, affinché la Cancelleria stessa possa procedere alla chiusura del relativo fascicolo.

Detta comunicazione andrà effettuata alla Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo, a cura dell'avvocato della parte istante, mediante deposito nel fascicolo telematico della procedura esecutiva di rilascio/consegna, già aperto.

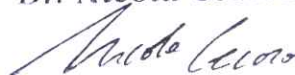
La predetta comunicazione andrà, altresì, effettuata, sempre a cura dell'avvocato della parte istante, anche all'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo, nel caso in cui gli atti (titolo esecutivo, atto di precetto, preavviso di rilascio ed eventuali precedenti verbali) della procedura esecutiva per consegna/rilascio siano in suo possesso, affinché lo stesso Ufficiale Giudiziario possa annotare nei propri registri la sospensione della procedura esecutiva e restituire i relativi atti all'avvocato procedente.

Detta comunicazione andrà effettuata al seguente indirizzo pec dell'UNEP del Tribunale di Fermo: unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it

Le disposizioni contenute nella presente nota si applicano a tutte le procedure esecutive per consegna o rilascio (nuove e già iniziate).

Fermo, 30.9.2025

TRIBUNALE DI FERMO
Dirigente Funzionario UNEP
Dr. Nicola Cecoro





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Alla sig.ra Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti dei tribunali

Al Dipartimento per l'innovazione tecnologica

Al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio IV UNEP

Al Consiglio Nazionale Forense

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell'Ispettorato

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Oggetto: nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002

Con la circolare n. prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 questa Direzione generale ha fornito le prime necessarie indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in tema di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.

In quella sede è stato precisato che, a mente del nuovo comma 3.1, inserito all'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 dall'art. 1, comma 812, lettera a), n. 2, legge n. 207/2024, non si potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non sia pagato il contributo unificato di euro 43,00 o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione.

Sono successivamente pervenuti diversi quesiti da parte degli uffici giudiziari volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della nuova disposizione.

La novità della questione, la sua rilevanza in ambito nazionale e la necessità di fornire agli uffici indicazioni uniformi, rendono quindi opportuni i seguenti chiarimenti, condivisi dall'Ufficio legislativo con nota prot. n.1964.U del 26.02.2025, trasmessa a questa Direzione generale dal Gabinetto del Ministro in data 17.03.2025 (prot. GAB n. 10966.U).

§ 1. Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002 o a quello dovuto per legge

L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede testualmente che *“Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”* e non lascia alcun margine per ipotizzare che il mancato pagamento possa determinare una sospensione dell'iscrizione a ruolo, tanto più che non è previsto dalla legge alcun termine entro cui dovrebbe essere regolarizzato il pagamento omesso o effettuato per un importo inferiore a quello stabilito dalla norma in esame.

A tale proposito, preme segnalare che nel Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati si legge che *“L'articolo 1, comma 812, come introdotto alla Camera, sostituisce integralmente l'originaria previsione contenuta nell'art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili...la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall'omesso pagamento del predetto tributo. (...) La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all'obbligo di pagamento del contributo unificato...viene aggiunto il comma 3.1., il quale **regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all'omesso pagamento del contributo unificato.** In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l'importo pari ad euro 43 prescritto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge”*.

Lo stesso Dipartimento per l'innovazione tecnologica (rif. prot. DDSC 24/12/2024 n.9458.U), in una nota indirizzata anche al Dipartimento per gli affari di giustizia in vista dell'approvazione del d.d.l. Bilancio di previsione dello Stato 2025, ha precisato che *“attualmente tutti i depositi telematici – ormai da tempo obbligatori ex lege – degli atti introduttivi da parte dei difensori, non prevedono ancora una forma di c.d. “accettazione automatica” da parte dei sistemi medesimi. Sicché è sempre il cancelliere che è chiamato ad accettare manualmente il deposito telematico effettuato tramite PEC dal difensore e, successivamente, a curare l'iscrizione della causa sul ruolo generale, con la generazione automatica del relativo numero di iscrizione; con il risultato che, una volta verificato l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima prevista dal d.d.l. in esame, sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della causa sul ruolo generale, così di fatto impedendone la futura trattazione come voluto dalla norma (...), senza che operi alcun automatismo nei sistemi informatici”*.

Da quanto appena esposto discende che, tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà **rifiutare** il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile.

Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento.

La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l'avvio di azioni di recupero.

§ 2. Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002

Nei casi in cui la causa risulti già iscritta a ruolo, non trova applicazione la previsione di cui all'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002.

Ne discende che, qualora il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo (art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002), la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell'atto di costituzione ed avviare la riscossione per l'importo non versato, ai sensi dell'art.248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente (art.14, comma 1, del d.P.R. n.115/2002), l'onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa nel caso di mancato versamento dell'importo minimo previsto dall'art. 13, comma 1, lett.a) d.P.R. 115/2002 o del minor contributo previsto per legge.

§ 3. Ambito di applicazione

L'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle **procedure esecutive**.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 518, comma 6, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.164/2024, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente e spetta a quest'ultimo attivarsi presso la cancelleria del tribunale competente per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (*"Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione"*).

Analoga disposizione si rinviene nell'art. 557, comma 2, c.p.c. per il pignoramento immobiliare.

Pertanto, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l'assegnazione o la vendita.

Deve pertanto ritenersi superata, in ragione dell'attuale quadro normativo, ogni diversa precedente indicazione operativa fornita agli uffici con la circolare n. prot. DAG 36550.U del 3.03.2015, nella parte in cui precisava che *"...nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, così come indicato dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002."*

Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.

Al riguardo, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 73690.U dell'11.04.2018, ha già avuto modo di precisare che *"la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio «con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà» (art. 608, comma 1, c.p.c.), l'onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura ("parte istante"), anche in considerazione del principio fissato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede...".*

Pertanto, visto l'art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all'iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

Nei procedimenti di **riconoscimento della cittadinanza italiana**, nell'ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, come richiamato dall'art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte. Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l'importo minimo di 43 euro.

Tale interpretazione deve ritenersi conforme alla previsione introdotta dalla legge di bilancio n. 207/2024 che ha previsto, all'art.13, comma 1-*sexies*, del d.P.R. n. 115/2002, che sia pagato un contributo unificato determinato in misura fissa che deve essere versato da ciascun ricorrente, anche a fronte di un unico ricorso introduttivo.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



TRIBUNALE DI FERMO – U.N.E.P.

MODULO RICHIESTA ESECUZIONI

DATI DELL'AVVOCATO RICHIEDENTE

NOME E COGNOME _____

DOMICILIO STUDIO LEGALE _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

DATI DEL CREDITORE

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

RESIDENZA/SEDE _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

DATI DEL DEBITORE

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

RESIDENZA/SEDE _____

CODICE FISCALE/P.IVA _____

INDIRIZZO/LUOGO DI ESECUZIONE: _____

- **TITOLO ESECUTIVO** _____, **NOTIFICATO IL** _____

- **ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL** _____, **IMPORTO €** _____

- **ISTANZA EX ART. 492 BIS CPC (eventuale):** a) presentata all'UNEP del Tribunale di Fermo in data _____

b) verbale esito ricerca (art. 492 bis, comma 4, cpc), comunicato dall'Unep del Tribunale di Fermo in data _____

Il sottoscritto Avv. _____, quale procuratore di _____,

CHIEDE

che venga eseguito nei confronti del debitore ed all'indirizzo suindicato:

- o PIGNORAMENTO MOBILIARE (il modulo non va compilato per i PIGNORAMENTI PRESSO TERZI – PIGNORAMENTI IMMOBILIARI – PIGNORAMENTI AUTO EX ART. 521 BIS CPC)
- o SFRATTO/RILASCIO IMMOBILE/RICOGNIZIONE EX ART. 609 CPC
- o CONSEGNA BENE MOBILE
- o OBBLIGO DI FARE/NON FARE
- o SEQUESTRO GIUDIZIARIO/CONSERVATIVO/PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Fermo, _____

Firma